

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2622)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4560)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord

(PASTORE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1967*

**Aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia,
del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli . . .	L.	50	miliardi
Banco di Sicilia . . .	»	50	»
Banco di Sardegna . . .	»	10	»
ISVEIMER	»	52	»
IRFIS	»	21	»
CIS	»	17	»

Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, è determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascun Istituto.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

L'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.